

(N. 2388)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1952

Elevazione della misura del premio stabilito dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1935, n. 861

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, prevede la concessione di un premio di lire 2.000 agli ufficiali superiori e ai tenenti di vascello, i quali, dopo aver ottenuto il brevetto di ufficiale A. (direttore del tiro a bordo) o di ufficiale E. C. (ufficiale elettrotecnico e delle comunicazioni), abbiano disimpegnato molto lodevolmente per un periodo complessivo non inferiore ai quattro anni gli incarichi di: 1° 2° e 3° direttore di tiro su navi da battaglia o su incrociatori da 10 mila tonnellate in armamento o riserva; di 1° o 2° direttore di tiro su incrociatori da 5.000 o 10.000 tonnellate in allestimento; di capo servizio A. o E. C. su nave sede di comando di forza navale; di direttore o relatore comandante di unità adde-
detta ai corsi di tiro e lancio.

La concessione di tale premio si prefiggeva lo scopo di dare una ricompensa a coloro che avessero ricoperto con ottimi risultati incarichi comportanti sacrificio e responsabilità e

di essere di incitamento ai giovani ufficiali nella scelta di una specializzazione.

La misura del premio in questione è rimasta invariata dalla data della sua istituzione ed a causa del diminuito potere di acquisto della moneta essa è, allo stato attuale, del tutto inadeguata allo scopo per il quale il premio fu a suo tempo istituito.

Si impone pertanto la necessità di fissare la misura del premio in parola in relazione al mutato valore della moneta e a tale fine provvede l'unito disegno di legge, con il quale il premio stesso viene elevato a lire 60.000.

L'onere annuo derivante dall'applicazione del provvedimento è di entità poco rilevante (circa 300.000 lire) in relazione al numero limitatissimo degli ufficiali che vengono a trovarsi nelle condizioni richieste per l'eventuale concessione del premio, e ad esso potrà essere fatto fronte con i normali stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La misura del premio previsto dell'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, è elevata da lire 2.000 a lire 60.000.

Art. 2.

Alla spesa di complessive lire 300.000 annue derivante dalla presente legge verrà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1951-52, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 119 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.